

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.137 Del 10.07.2015	Oggetto: Linee di indirizzo per la proroga al 31/12/2020, delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Ponza.
---------------------------------------	--

L'anno Duemilaquindici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 14:00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
PIER LOMBARDO VIGORELLI <i>Sindaco</i>	x	
GIOSUE' COPPA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	x	
FRANCESCO AMBROSINO <i>Assessore</i>	x	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore</i>	x	
TOTALE	4	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clorinda Storelli, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

LA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO : Linee di indirizzo per la proroga, al 31 dicembre 2020, delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Ponza

Richiamati:

- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nella loro vigente formulazione;
- l'art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- l'art. 77 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 e la L.R. n. 13 del 06.08.2007, con le quali la Regione Lazio ha conferito ai Comuni della fascia costiera l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca delle concessioni demaniali marittime per utilizzazioni turistico - ricreative;
- la delibera di Giunta Regionale Lazio n. 1161/2001 come modificata e integrata con successive delibere regionali n. 373/2003, n. 322/2008 e n. 543/2011, recante " Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai Comuni costieri ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n.14 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa;
- il Regolamento della Regione Lazio n. 11 del 15.07.2009: "*Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari*", con il quale sono stati individuati ai sensi dell'art. 52, comma 1, della L. R. 13/2007 le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative;
- la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 29/02/2012 prot. n.1680 avente ad oggetto "*delibera di indirizzo programmatico - attuativo in materia di demanio marittimo*" la quale prevedeva, tra l'altro, di esaminare le concessioni e/o titoli abilitativi rilasciati e la loro conformità in relazione agli strumenti urbanistici e a quelli di pianificazione;
- la deliberazione n. 18 del 11.05.2015 del Consiglio Comunale con la quale veniva adottato, ai sensi della D.G.R. n. 543/2011, la nuova proposta di Piano di Utilizzazione degli Arenili del Comune di Ponza;
- la deliberazione n.38 del Consiglio Comunale del 26.11.2014 avente ad oggetto "*Nuovo Piano regolatore del Porto di Ponza*" con la quale veniva confermata l'intesa già espressa con le delibere consiliari n.1 del 13.02.2003, n.281 del 18.11.2003 e n.290 del 27.11.2003 e di riattivare il procedimento di legge per conseguimento dell'approvazione del Piano Regolatore Portuale a suo tempo adottato;

Rilevato che:

- la Commissione Europea, in data 2 febbraio 2009, ha notificato alla Repubblica Italiana una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908), con la quale rilevava l'incompatibilità della legislazione italiana, in materia di concessioni marittime, con il principio della libertà di stabilimento di cui all'art. 43 del Trattato CE (attualmente articolo 49 TFUE);

- al fine di superare le censure sollevate dalla Commissione, veniva approvato il Decreto Legge 20 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, con Legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con il quale, all'art. 1, comma 18, in relazione alle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico - ricreative, si abrogava l'art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, concernente il c.d. 'diritto di insistenza', e si disponeva, per quelle in essere, una proroga sino al 31 dicembre 2015;

- la Commissione europea, in sede di esame delle disposizioni notificate dall'Italia, avendo rilevato alcune discrepanze tra il testo del citato Decreto Legge n. 194/2009 e quello della rispettiva legge di conversione (nella quale, al medesimo articolo 1, comma 18, era presente un rinvio - non previsto nel Decreto Legge n. 194/2009 - all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, che stabiliva il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale), osservava che il combinato disposto delle norme citate, oltre a rimettere in discussione l'abrogazione del diritto di insistenza - intesa ad adeguare la normativa italiana a quella dell'UE - determinava un quadro giuridico ambiguo per gli operatori economici;

- alla luce delle suddette considerazioni, ribadendo il contrasto con i principi di libertà di stabilimento delle imprese comunitarie (art.43 Trattato CE) e di imparzialità, trasparenza e pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari (art.12 Direttiva 2006/123/CE), la Commissione Europea, in data 5 maggio 2010, inviava all'Italia una lettera di messa in mora complementare;

- allo scopo di chiudere la citata procedura di infrazione n. 2008/4908, veniva, infine, approvata la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010", con la quale, all'articolo 11, comma 1, si abrogava il citato comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 400/1993, ed al medesimo articolo 11, comma 2, si delegava al Governo l'adozione, entro il mese di aprile 2013, di un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime, secondo i principi ed i criteri direttivi fissati nella medesima Legge n. 217/2011;

Considerato che:

- in conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012;

- con due successivi provvedimenti legislativi - Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo) e Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) - il citato articolo 1, comma 18, del Decreto-Legge n. 194/2009 è stato modificato, ed in particolare:

- a. il termine di scadenza delle concessioni con finalità turistico - ricreative è stato prorogato al 31 dicembre 2020 (articolo 34 *duodecies*, Decreto Legge n. 179/2012);
- b. la proroga a tale data è stata estesa anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle aventi finalità sportive nonché a quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto (articolo 1, comma 547, Legge n. 228/2012);

- conseguentemente, l'art. 1, comma 18 del decreto legge 30.12.2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.2010, n. 25, sulla scorta delle modifiche apportate dalle norme indicate nel precedente punto (lettere a. e b.) risulta, a far data dal 1° gennaio 2013, così modificato: *"Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione dei beni a regioni ed enti locali in base alla legge 05.05.2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico - ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni*

*ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato **fino al 31 dicembre 2020**, (...omissis.....)";*

- com'è noto, il Governo ha espresso su detta norma parere contrario, in relazione a possibili profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario;

- il TAR Lombardia, sez IV, con sentenza del 26.09.2014, n.2401, ha sollevato (al riguardo la normativa nazionale che consente la proroga delle concessioni demaniali in scadenza per un lungo periodo non è ragionevole e appare suscettibile di violare i principi del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza) una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, subordinando l'esito del contenzioso al responso che il giudice comunitario vorrà fornire in ordine alla legittimità o no dell'art.1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n.194, convertito in legge n.25 del 26 febbraio 2010 come recentemente novellato dall'art.34-duodecies del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in legge 221/2012;

- nonostante la scadenza della delega di cui all'art. 11 c. 2 l. legge n. 217/11, a tutt'oggi non è stato adottato il decreto legislativo di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime e, conseguentemente, la proroga al 31.12.2020 del termine di scadenza delle concessioni demaniali con finalità turistico - ricreative rischia di far riaprire la procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia;

Rilevato inoltre che:

- la Regione Lazio, con nota prot. 137622 del 09.04.2013 ha trasmesso la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti, n. 57 prot. 586 del 15.01.2013, con la quale sono state fornite le indicazioni operative sulla proroga ex lege al 31.12.2020 delle concessioni demaniali marittime;

- con tale atto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel fare riferimento al testo originale della norma, **al solo fine di dare un indirizzo minimale alla gestione delle pratiche interessate dalla disposizione normativa e fatta salva ogni ulteriore iniziativa della Commissione Europea sull'argomento, in merito all'applicazione delle suindicate disposizioni**, ha fornito indicazioni in ordine all'iter procedurale da seguire, rinviando alle disposizioni già impartite con la lettera circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6105 Class. A.2.50 in data 06.05.2010, con la possibilità di rilascio, da parte dell'autorità concedente, di un provvedimento ricognitivo, sia del titolo concessorio scaduto che delle norme che hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31.12.2020;

- con la citata nota prot. 137622 del 09.04.2013, la Regione Lazio, con riferimento alle sole concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative, per omogeneità dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio del suddetto provvedimento ricognitivo, ha reso disponibile un fac-simile contenente le indicazioni richiamate dalla Circolare Ministeriale ovvero:

- a. i dati relativi al titolo concessorio scaduto;
- b. le norme che hanno prorogato la validità fino al 31 dicembre 2020;
- c. l'indicazione della misura del canone annuale e dell'importo complessivo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Con votazione unanime, la Giunta

DELIBERA

1. per tutto quanto contenuto in premessa e da intendersi qui richiamato integralmente, di prendere atto della nota della Regione Lazio prot. 137622 del 09.04.2013 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti, n. 57 prot. 586 del 15.01.2013, con cui sono state fornite le indicazioni operative sulla proroga ex lege, al 31.12.2020, delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in scadenza e/o scadute, ai sensi e per gli effetti dell'art 34 – duodecies del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo, nelle more della definizione del procedimento di revisione del quadro normativo nazionale e comunitario, fatta salva ogni iniziativa della Commissione Europea sull'argomento, all'adozione degli atti gestionali finalizzati a prorogare fino al 31.12.2020 - previa attività istruttoria - le concessioni demaniali marittime (di competenza dell'Ente) interessate dalla proroga ex lege al 31.12.2020, vigenti alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto 194/2009;
3. che i provvedimenti di proroga delle concessioni demaniali marittime saranno formalizzati con provvedimento ricognitivo, fatto sempre salvo il potere di revoca anticipata o di decadenza, senza indennizzo, ai sensi del vigente Codice di Navigazione, il potere di revoca anticipata o decadenza per motivi di interesse pubblico, il diritto di cessazione anticipata della proroga in argomento laddove ciò sia imposto da norme imperative ed inderogabili;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.lgs. 18.8.2000 n.267.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Arch. Giocondi Roberto

P 652

15 LUG 2015

-per la regolarità contabile e copertura finanziaria: **non richiesto in quanto non comporta impegno di spesa.**

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Pier Lombardo Vigorelli	f.to Dott. ssa Clorinda Storelli

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. ssa Clorinda Storelli, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal 15 LUG 2015, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

15 LUG 2015

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

15 LUG 2015

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE



**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Clorinda Storelli**